

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1893-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(AMATO)**

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

**(BARUCCI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
E, AD INTERIM, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

**(GUARINO)**

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

**(RIPA DI MEANA)**

---

*Presentato il 16 novembre 1992*

---

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434,  
recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici tra-  
sformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni  
pubbliche

(Relatore: **Remo GASPARI**)

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

**Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« ART. 1-bis. — 1. Il personale di cui all'articolo 1 può essere inquadrato, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei ruoli organici delle amministrazioni di cui al medesimo articolo, nei limiti dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni.

2. I criteri, le modalità e le procedure ai fini degli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati in sede di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(FFARI COSTITUZIONALI,  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di disciplinare il periodo compreso tra l'11 luglio 1992 e la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 434 del 1992.

*Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 16 novembre 1992.*

**Disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle funzioni svolte presso pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, dal personale dipendente da enti pubblici trasformati in società per azioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### ARTICOLO 1.

1. Il personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate, comandato in forza di disposizioni di legge presso le pubbliche amministrazioni ed in servizio alla data dell'11 luglio 1992, continua a prestare servizio presso le medesime amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per lo stesso periodo nulla è innovato in ordine alla corresponsione del trattamento economico al personale interessato.

## ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1992.

## SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BARUCCI, *Ministro per la funzione pubblica*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali*

RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.